SCHEDA C

REGOLE PER DETERMINAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Come è noto, l'art.4, comma 15-quater del L.26/2019 (che ha convertito il D.L. 4/2019) ha innovato rispetto all'art.19 del D. lgs. 150/2015 la definizione dello stato di disoccupazione.

Ai sensi dello stesso, il cittadino acquisisce lo "stato di disoccupazione" se:

- dichiara la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente

e possiede uno dei seguenti requisiti:

- privo di impiego subordinato/parasubordinato con reddito prospettico inferiore ai limiti o autonomo annuo inferiore al limite
- reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 - (lavoro dipendente e e parasubordinato < 8.174 € l'anno e autonomo < 5.500 € l'anno) Per lavoro subordinato il calcolo prospettico si articola su 12 mesi a prescindere dalla durata del rapporto e dal suo inizio.

ISTANZA DI CONSERVAZIONE

In attesa di entrare a regime con i sistemi informatici per una gestione automatizzata e per non posticipare ulteriormente l'applicazione dell'istituto della conservazione, è stata introdotta su idolarti una modalità di gestione transitoria dell'istituto mediante la funzionalità **"istanza di conservazione dello stato di disoccupazione".**
Gli operatori dei CpI devono chiedere **A TUTTI I LAVORATORI che si presentano ai servizi e che ne abbiano diritto, di redigere l'istanza per beneficiare dell'istituto della conservazione**;

Si danno le seguenti casistiche:

Cittadino con rapporto di lavoro iniziato o variato dopo il 29 marzo 2019, con D.I.D. attiva

Verificare che il reddito sia inferiore alle soglie stabilite, nelle seguenti fattispecie:

- lavoro subordinato: reddito prospettico pari o inferiore a 8.174 euro;
- la valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre - nel periodo di un anno - un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata effettivamente prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento. IdolArti (solo a seguito dell'istanza di conservazione: vedi più avanti) provvede ad effettuare i relativi calcoli, a partire dalla retribuzione lorda comunicata ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1996 e ss.mm.ii., scomputandone i contributi a carico del lavoratore. Nel caso il reddito sia inferiore al detto limite, il lavoratore è da considerarsi in stato di

disoccupazione. Nel caso il reddito prospettico sia superiore, vedi più avanti, paragrafo "Sospensione".

- lavoro parasubordinato: reddito lordo dichiarato (non prospettico) che non superi 8.174 euro nell'anno; in caso di superamento, l'utente non può iscriversi (per il lavoro parasubordinato non è prevista la sospensione dei 180 giorni; decade nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro – circolare Anpal n. 1/2019)
- attività autonoma: reddito lordo dichiarato che non superi 5.500 euro nell'anno; fanno tuttavia eccezione:
  a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
  b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché nonché collaborazioni coordinate e continuative, per cui vale il tetto dei 8.174 euro.
- Presenza di più rapporti di lavoro: i redditi derivanti dalle diverse attività (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) non devono superare i rispettivi limiti di reddito e la loro somma deve essere pari o inferiore al massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione, pari a 8.174 euro.

Nel caso di potenziale conservazione, controllare che in "verifica stato DID Anpal", esista **una DID ATTIVA.**

In caso affermativo è necessario verificare che siano presenti tutte le C.O. relative al rapporto di lavoro; qualora la C.O. di riferimento non sia presente nel sistema, è necessario inserire una **variazione d'ufficio,** al fine di inserire nel sistema tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione della decorrenza della conservazione, informazioni che devono essere dichiarate dal Cittadino. (Es. Part-time che viene ridotto di orario da 30 a 15 ore, modifica per la quale non è previsto invio di C.O., ed è quindi necessario che l'operatore inserisca la variazione d'ufficio).
La **data di riferimento** della detta variazione **non può essere precedente al 29/03/2019.**

Se sussistono i requisiti per la conservazione, l'operatore deve **stampare** l'istanza di conservazione (presente sotto "movimenti"), **farla compilare e firmare al cittadino**.
L'istanza dovrebbe essere normalmente protocollata.

In seguito, è necessario **registrare su idolarti** l'istanza di conservazione, inserendo:

- lavoro subordinato o parasubordinato: **reddito lordo mensile o annuale**
- lavoro autonomo: **la somma dichiarata dall'utente**
- più rapporti di lavoro: **la somma dei lordi**

e **il sistema opererà il calcolo esatto.**

Nel campo "**Data di decorrenza stato di disoccupazione",** il sistema inserisce la data più recente tra le tre tipologie di movimentazione, ma è modificabile dall'operatore con la data di inizio del

rapporto di lavoro, se lo stesso ha una data successiva al 29/03/2019 o di altre movimentazioni (proroghe, trasformazioni), sempre con date successive al 29/03/2019. La data di riferimento rappresenta la data a partire dalla quale far valere la dichiarazione resa.
Esempio: La data di decorrenza conservazione non coincide con la data di anzianità di disoccupazione: es. l'utente si è iscritto dal 2006 e fino al 29 marzo 2019 è sempre risultato in stato di disoccupazione; il 2 aprile 2019 inizia un rapporto di lavoro con reddito prospettico inferiore a euro 8.174: la data di anzianità decorre dal 2006, mentre la data di inizio della conservazione sarà il 2 aprile 2019 **(Attualmente a seguito delle modifiche su idolarti sulla scheda anagrafica professionale compare correttamente come decorrenza dello stato di disoccupazione quella dell'ultima iscrizione valida effettuata ai sensi del D.Lgs. 150/2015)**

Cittadino con rapporti iniziati dopo il 29/03/2019 con reddito inferiore alla soglia (senza did attiva)

Si procede con l'inserimento di una nuova DID, dalla data in cui si presenta a sportello.

Cittadino con rapporti iniziati prima del 29/03/2019 con reddito inferiore alla soglia

Questi **rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità** nella data in cui si presenta a sportello e non recupera nessuna anzianità (qualora ci fosse una DID attiva, è necessario revocarla).

Esempio: Tizio ha un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.9.2018 da cui deriva un reddito inferiore alla soglia (Tizio ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 non poteva acquisire lo stato di disoccupazione). In data 2.4.2019 Tizio ha ancora in corso il contratto di lavoro e rilascia la DID. Tizio acquisisce lo stato di disoccupazione dal 2.4.2019.

Il soggetto che, a decorrere dal 30 marzo 2019, termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito prospettico inferiore alla soglia, conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti. Al momento in idolarti per conservare lo stato di disoccupazione è necessario fare l'istanza.

Cittadino con rapporti intermittenti

Nel valutare l'opportunità di procedere con istanza di conservazione ricordare che:

- il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto nel caso in cui la retribuzione prospettica prevista sia inferiore al limite (€ 8.174 annui).
- se la retribuzione prospettica annua è superiore al limite di € 8.174 è necessario acquisire l'informazione relativa all'**obbligo di risposta (**cioè se il lavoratore intermittente è o meno vincolato al lavoro a seguito di chiamata) e **ai giorni effettivamente lavorati** secondo la tabella seguente:

Reddito prospettico	Disponibilità (obbligo di risposta)	Giorni lavorati	Durata Rapporto di Lavoro TD o TI	STATO	DID
<=8.174	Non Determinante	ND	ND	CONSERVATO	CONFERMATA
>8.174	N	<= 180	ND	CONSERVATO	CONFERMATA
>8.174	N	>180	ND	CANCELLATO	REVOCATO
>8.174	S	ND	<=180	SOSPESO	SOSPESA
>8.174	S	ND	>180	CANCELLATO	REVOCATO

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.
Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.
Ai fine del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l'eccezione di quelli di sospensione.

Al momento dell'avvio di un rapporto dipendente, la sospensione scatta solo dove non vi è conservazione.

es. Tizio viene assunto il 1.4.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione. **Non c'è sospensione ma c'è conservazione.**

es. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 1.500 e il contratto ha una durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 18.000, **e quindi non si applica la conservazione**. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del contratto e poi ritorna a essere in stato di disoccupazione. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi fino al 31.7.2019, la sospensione si protrae al massimo fino al 30.6.2019 e dal 1.7.2019 decade dallo stato di disoccupazione.

Laddove non ci sia conservazione, la sospensione segue le seguenti regole:

- si considera il giorno iniziale e il giorno finale di un rapporto di lavoro – il computo dei 180 giorni di lavoro è riferito al singolo rapporto di lavoro, anche se ci sono più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere;
- se il rapporto di lavoro si conclude dopo il 180° giorno, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione e passa a stato "cancellato";

- se il rapporto di lavoro si conclude prima del 180° giorno, lo stato passa a "conservato" e l'anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dalla fine della sospensione.

Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a € 8.174 nell'anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il sistema non consente di eliminare in modo corretto le eventuali sospensioni non dovute successive al 29 marzo quindi tali periodi restano. Pertanto **non deve essere fatta l'istanza di conservazione per eliminare i periodi di sospensione ma solo per recuperare un'anzianita' precedente.**

In caso di svolgimento di lavoro autonomo può esservi solo conservazione dello stato di disoccupazione e non la sospensione. Il cittadino ha l'obbligo di comunicare il superamento della soglia di reddito ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Il lavoratore che non comunichi tale informazione è responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione

PRESTAZIONI OCCASIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 54-BIS DEL D.L. N. 50/2017 (EX VOUCHER)

Si evidenzia che coloro che svolgono prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017, sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore "non incidono sul suo stato di disoccupato", per espressa previsione normativa.